

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ARTI DI STRADA**

### **ARTICOLO 1**

#### **Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e del principio di specialità, l'insieme delle disposizioni volte a valorizzare e a ospitare le forme artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, esercitate in spazi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale di Padova, quale risorsa per l'integrazione delle diversità culturali, di incentivo all'affermazione di giovani talenti, di incontro creativo ed aggregante tra le persone, di promozione turistica dei luoghi, di recupero di antiche tradizioni culturali e popolari, salvaguardando al contempo, con imposizione di vincoli e limiti, la serena e civile convivenza al fine di tutelare la quiete nel riposo e nelle attività, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro e l'igiene ambientale, la qualità della vita e, in generale, la sicurezza stradale ed urbana.
2. L'Amministrazione Comunale di Padova promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte di strada anche con l'organizzazione di iniziative, rassegne e festival espressamente dedicati, valorizzando la capacità, la qualità e la ricerca artistica delle performance artistiche svolte su strada.

### **ARTICOLO 2**

#### **Requisiti per l'esercizio dell'arte di strada**

1. Chiunque intenda esercitare l'arte di strada deve essere cittadino italiano o comunitario o, se cittadino straniero, essere in regola con le norme di ingresso e di permanenza nello Stato Italiano.

### **ARTICOLO 3**

#### **Soggetti destinatari e ambito di applicazione**

- 1 Il Regolamento per l'esercizio delle arti di strada si applica agli artisti di strada che in base alle proprie abilità e competenze artistiche e creative rendono espressioni artistiche di strada o esercitano mestieri artistici di strada.
2. Il presente Regolamento non si applica:
  - a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private;
  - b) agli esercenti lo spettacolo viaggiante;
  - c) alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art 68 TULPS;
  - d) alle attività di artigianato e a tutte le attività che abbiano caratteristiche diverse da quelle artistico-espressive.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento per l'esercizio delle arti di strada.

## ARTICOLO 4

### Definizioni

1. Sono considerate “arti di strada” le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in un luogo pubblico o aperto al pubblico. In particolare sono definite:
  - a) **“espressioni artistiche di strada”** tutte le attività che non prevedono un titolo d’accesso per la partecipazione del pubblico e/o senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione, ferma restando la libera e volontaria offerta dello spettatore. Rientrano in questa categoria, a titolo di esempio e senza carattere esaustivo, le attività di: acrobati, giocolieri, saltimbanchi, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, artisti di bolle giganti, statue viventi, mimi, figuranti, fachiri, burattinai, marionettisti, danzatori, musicisti, cantanti, “madonnari”;
  - b) **“mestieri artistici di strada”** tutte le attività finalizzate alla produzione sul posto e vendita al pubblico delle opere a carattere artistico-espressivo, frutto dell’ingegno creativo dell’artista di strada, per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. Rientrano in questa categoria, a titolo di esempio e senza carattere esaustivo, pittori, scultori di vario materiale, ritrattisti, fotografi, mosaicisti.

## ARTICOLO 5

### Individuazione aree, postazioni e condizioni generali d’esercizio dell’arte di strada

1. Sul territorio del Comune di Padova le arti di strada sono esercitabili, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, **nei giorni dal lunedì alla domenica**, negli orari dalle ore **10.00** alle ore **13.00** e dalle ore **15.00** alle **20.00** nei mesi da ottobre ad aprile, e negli orari dalle ore **10.00** alle ore **13.00** e dalle ore **16.00** alle ore **22.00** nei mesi da maggio a settembre, esclusivamente nelle aree non espressamente vietate dal regolamento e comunque tenuto conto del contesto urbano, delle condizioni ambientali e ricettive, e solo se agibili e disponibili all'atto del loro utilizzo, a giudizio insindacabile della Polizia Locale e/o di altri Organi preposti al controllo.
2. Le aree di cui al comma 1 si qualificano come segue:
  - a) **“aree di libero esercizio”**, nelle quali l’esercizio dell’arte di strada avviene senza alcuna limitazione o prescrizione rispetto a specifiche tipologie artistiche, fatto salvo il rispetto delle fasce temporali di cui al precedente comma 1 e delle disposizioni di cui al presente regolamento;
  - b) **aree di particolare interesse pubblico inibite all’esercizio di qualsiasi tipologia di arte di strada”**, ove, per la rilevanza architettonica, artistica, sociale e culturale del contesto urbano, l’esercizio delle arti di strada è

- soggetto alle disposizioni di cui al presente regolamento e a specifiche prescrizioni, limitazioni, o divieti (**vedi elenco art. 7, comma 1 punto j**).
3. Ciascuna postazione denominata “piazzola d’arte” nelle aree individuate nei precedenti commi 1 e 2 del presente regolamento ha un’area di massimo ingombro, salvo deroghe autorizzate dall’Amministrazione Comunale, di mq 2 (1mt x 2mt).
  4. La Polizia Locale e gli altri Organi preposti al controllo, in particolari condizioni di necessità e urgenza, ovvero per la presenza di eventi e manifestazioni particolari, ovvero qualora l’esercizio dell’arte di strada sia fonte di molestia, di intralcio alla circolazione veicolare o pedonale, nonché per motivi di sicurezza e pubblico interesse o qualora vengano compiuti atti che offendono il decoro o il pudore, può in ogni momento, anche con ordine verbale, far cessare l’esercizio delle arti di strada in atto o apportare modifiche temporanee e/o limitazioni alle condizioni generali di esercizio delle attività artistiche e creative di strada.
  5. Ai sensi dell’art. 20, comma 15 del vigente regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), approvato con deliberazione consiliare n. 172 del 14.12.1998, esecutiva e successive modifiche e integrazioni, “le espressioni artistiche di strada” di cui all’art. 4 comma 1, lett a) del presente regolamento , sono esentate dal pagamento del COSAP.
  6. I mestieri artistici di strada di cui all’art 4 comma 1 lettera b) del presente regolamento, sono soggetti al vigente Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed al versamento del COSAP nei casi di occupazione superiore a mezzo metro quadrato, laddove vi sia utilizzo di attrezzature o materiali che ingombrano il suolo.

## **ARTICOLO 6**

### **Responsabilità e obblighi relativi all’esercizio delle arti di strada**

1. L’artista di strada nell’esercizio dell’attività deve tenere comportamenti di prudenza e perizia; è responsabile di eventuali danni a persone, a cose, alla pavimentazione stradale o a qualsiasi infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione/prestazione.
2. L’attività deve essere svolta nelle località, nelle postazioni e con gli eventuali vincoli e limitazioni stabiliti dall’Amministrazione Comunale.
3. L’arte di strada viene svolta limitatamente allo spazio e al tempo strettamente necessario all’esercizio dell’attività artistica; in ogni caso quando trattasi di performance canore o musicali è fatto divieto di sostare sulla stessa “piazzola d’arte” più di un’ora.

Le emissioni sonore dovranno essere contenute nei limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/1997, dal Regolamento comunale di classificazione acustica del territorio e dalla normativa relativa all’inquinamento acustico, nel caso di utilizzo di impianti

di amplificazione gli stessi non dovranno essere superiori a 9 watt di potenza e non dovranno essere di disturbo o pregiudizio :

- ✓ alla quiete pubblica;
  - ✓ alle attività lavorative e commerciali;
  - ✓ alla circolazione veicolare e pedonale;
  - ✓ al libero accesso alle proprietà pubbliche e private;
  - ✓ al mantenimento della pulizia e del decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi eventualmente presenti;
  - ✓ allo svolgimento di altri eventi o manifestazioni già autorizzati.
4. In caso di esercizio di attività artistiche con utilizzo di fuoco o di fiamme libere o di effetti pirici e di oggetti infuocati, l'artista dovrà necessariamente mantenersi ad almeno 5 metri dal pubblico, e garantire la disponibilità sul posto di teli ignifughi e di un numero di estintori adeguato alla tipologia dello spettacolo . Dovrà inoltre osservare tutte le specifiche eventuali ulteriori prescrizioni e cautele che gli verranno impartite, anche verbalmente, dagli Organi di controllo competenti in relazione alla performance, al contesto urbano, alle distanze di sicurezza dal pubblico, alle misure di protezione e di sicurezza.
  5. Per l'esercizio di tecniche di disegno e pittura, devono essere utilizzati materiali e prodotti non indelebili e che non danneggino il sito in cui si svolge l'esercizio medesimo, ovvero persone e cose presenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di decoro urbano e di occupazione di suolo pubblico. Le tecniche a pavimento devono essere eseguite esclusivamente su teli amovibili. E' vietato dipingere su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio.
  6. Per l'esercizio della tecnica della verniciatura a spruzzo, devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche e non tossiche.
  7. L'esibizione artistica non deve essere correlata ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria, né possono essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, o comunque estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo.
  8. E' fatto inoltre obbligo all'artista di strada di portare con se documenti di identità validi e osservare la normativa in materia dei diritti d'autore.

## **ARTICOLO 7**

### **Divieti**

**1.** E' fatto divieto all'artista di strada di:

- a) esporre prodotti od esercitare il commercio su aree pubbliche tranne che per le opere a carattere artistico-espressivo, frutto dell'ingegno creativo dell'artista di strada, di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b) del presente regolamento;

- b) impiegare per gli spettacoli, anche per mera esibizione, animali di qualsiasi specie, vivi o imbalsamati;
- c) avvalersi di travestimenti che possano offendere il comune senso del pudore o che possano in qualunque modo incutere timore agli astanti ed in particolare ai minori;
- d) pretendere o sollecitare qualsiasi tipo di corrispettivo. L'eventuale raccolta delle offerte deve avvenire alla fine dell'esibizione mediante il passaggio "a cappello" o mediante contenitori posizionati a terra;
- e) posizionare strutture atte ad accogliere il pubblico o ad ospitare gli artisti, quali sedie, panche, palchi od altre strutture similari;
- f) occupare in modo permanente lo spazio pubblico con strutture, elementi o costruzioni stabili;
- g) effettuare spettacoli o performance con emissioni canore o sonore nelle adiacenze dei plateatici in concessione d'uso a pubblici esercizi;
- h) effettuare spettacoli o performance con emissioni canore o sonore a ridosso di luoghi di culto durante le funzioni religiose;
- i) effettuare spettacoli o performance con emissioni canore o sonore a ridosso di ospedali e case di cura;
- j) effettuare spettacoli o performance con emissioni canore o sonore a ridosso di scuole in corso di attività didattica e o aule studio;
- k) effettuare qualsiasi tipologia di arte di strada nelle seguenti aree:

- ◆ **Piazza del Santo**
- ◆ **Piazza Duomo**
- ◆ **Piazza Antenore**
- ◆ **Piazza Eremitani**
- ◆ **Piazza dei Signori**
- ◆ **via Roma**

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà modificare il presente elenco di aree.

## **ARTICOLO 8**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni agli articoli del presente regolamento sono sanabili ai sensi della Legge Regione Veneto n. 10/2014.
2. Ai fini dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267.
3. Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. L'Autorità amministrativa competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui

all'art.18 della L.689/81 è il Dirigente della Polizia Locale a ciò delegato dal Sindaco.

4. La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono tenute al controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.
5. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.
6. E' sempre possibile procedere al sequestro cautelare delle cose oggetto o strumento dell'illecito, in sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.
7. L'esercizio dell'arte di strada con performance canore e musicali con o senza l'utilizzo di supporti musicali o di apparecchi elettroacustici di amplificazione della voce, dello strumento musicale o di basi musicali o comunque causanti emissione di rumore nelle aree inibite all'emissione di suoni e di canti di cui all'art.5 comma 2 lett. b), comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 100,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'inibizione all'esercizio dell'arte di strada nel Comune di Padova per i successivi 90 giorni.
8. La violazione dell'ordine di cui all'art.5 comma 4, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 100,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'inibizione all'esercizio dell'arte di strada nel Comune di Padova per i successivi 90 giorni.
9. Le violazioni alle condizioni generali o specifiche d'esercizio dell'arte di strada di cui agli artt.5,6,7, comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 50,00; l'accertata inottemperanza ad una delle sanzioni accessorie di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo comportano invece il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 200,00.

## **ARTICOLO 9**

### **Abrogazioni e rinvio**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per l'esercizio delle arti di strada approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 20.07.2015 e ogni altra regolamentazione del Comune di Padova in materia di esercizio di arti di strada che sia con esso incompatibile.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento deve intendersi altresì superato quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale numero 669 del 13.10.2015.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento ai vigenti Regolamenti Comunali di Polizia Urbana, per la Disciplina delle

Attività rumorose, per l'Applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.